



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF041
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	ESONERO RITENUTA PER I FORFETTARI
RIFERIMENTI	Art. 1 comma 67 L. 23/12/2014, n. 190
CIRCOLARE DEL	03/03/2017

FORFETTARI - COMUNICAZIONE DELL'ESONERO DALLA RITENUTA

Come noto il contribuente in regime **forfettario** ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge di Stabilità 2015 non subisce la ritenuta alla fonte sui compensi percepiti e sui ricavi fatturati.

A tal fine il contribuente deve rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto d'imposta nella quale occorre indicare che i corrispettivi erogati sono riferiti al reddito soggetto a tassazione sostitutiva.

Il contribuente

- in **regime ordinario nel 2016**,
- che dal **2017 è transitato in quello forfetario**,

qualora abbia già emesso la fattura nel 2016 indicando la ritenuta alla fonte e allorché la stessa non sia stata incassata entro il 31 dicembre 2016, per evitare di subire la ritenuta potrà consegnare al sostituto una specifica dichiarazione in cui evidenziare l'adozione del nuovo regime dal 2017.

ESONERO DA RITENUTA

Secondo l'art. 1, comma 67, 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015):



*"64. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta**. A tal fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva".*

Come precisato anche dalla Relazione illustrativa, la disposizione è stata introdotta per porre rimedio alla situazione di credito strutturale in cui si troverebbe il contribuente forfetario vista "l'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva": se il contribuente in regime forfetario assoggettasse ricavi o compensi a ritenuta, si troverebbe sempre a credito verso l'erario per effetto delle ritenute d'acconto.

REGIME FORFETTARIO	
NO ritenuta d'acconto sui ricavi/compensi percepiti	NO ritenuta sulle somme pagate



Nota: l'uso delle parole "ricavi o compensi" rende chiaro che l'esclusione della ritenuta vale **anche per i ricavi d'impresa** assoggettati alla ritenuta operata dai condomini o dagli istituti di credito sui ricavi relativi a spese che concedono detrazioni fiscali.

COMUNICAZIONE

Il citato comma 67 dispone inoltre che al fine di non subire ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta, i contribuenti forfetari sono tenuti a rilasciare un'apposita **dichiarazione**, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Considerato che per quanto riguarda la dichiarazione di non applicazione della ritenuta, non sono previste particolari formalità, la stessa può essere riportata direttamente in **fattura**. Pertanto i contribuenti dovranno riportare in fattura la dicitura esposta di seguito.

.....

FATTURA N.

.....

"Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ex art. 1 comma 67 Legge n. 190/2014".

PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO A QUELLO FORFETTARIO

Alla luce di quanto sopraesposto si può presentare la situazione di un contribuente in regime ordinario nel 2016, che dal 2017 è transitato in quello forfetario ed abbia già emesso la fattura nel 2016 indicando la ritenuta alla fonte.

Nel caso in cui la fattura non risulti ancora incassata entro il 31 dicembre 2016, per evitare di subire la ritenuta il contribuente potrà consegnare al sostituto una specifica dichiarazione in cui evidenziare l'adozione del nuovo regime dal 2017.



Nota: così facendo, il sostituto d'imposta, in possesso della dichiarazione o delle fatture in cui è attestata l'adozione del regime forfetario, per i pagamenti effettuati dal 1/01/2017 non trattiene la ritenuta d'acconto.

La fattispecie sopraesposta si può verificare per tutti i tipi di ritenuta che il sostituto d'imposta deve operare (lavoro autonomo, provvigioni, prestazioni nei confronti del condominio, ecc.). Al contrario per il caso avente ad oggetto il passaggio dal regime dei minimi a quello forfetario non si pone tale problema perché anche per i soggetti minimi è prevista la non applicazione della ritenuta. Di seguito si riporta un facsimile di tale dichiarazione:

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____, C.F. _____, P.I. _____, usufruendo del regime fiscale forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 - 89, Legge n. 190/2014 richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto così come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014 _____, lì _____ (firma

ERRATA APPLICAZIONE DELLE RITENUTE

Tuttavia, ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute, per mancata comunicazione oppure per errore del committente, le stesse potranno essere:

- **chieste a rimborso**, con i modi previsti all'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, o in alternativa
- **scomputate in dichiarazione** (ove regolarmente certificate dal sostituto d'imposta).

Se l'erronea applicazione delle ritenute è avvenuta nel corso del 2016 l'importo totale delle ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi concernenti il regime forfettario, andrà indicato nell'Unico 2017 (per il periodo d'imposta 2016). In particolare:

- nel **rigo RS 40** denominato "Ritenute regime di vantaggio casi particolari";

RS40	Ritenute
	,00

- nel **rigo RN33**, colonna 4 e/o nel **rigo LM41** "Ritenute consorzio", analogamente a quanto previsto per i soggetti rientranti nel regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98.

RN33 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4
1	,00	2	,00	3
			,00	,00

LM41 Ritenute consorzio	,00
-------------------------	-----

Si evidenzia che la maggior parte dei programmi dichiarativi effettuano automaticamente lo scomputo della ritenuta dall'imposta sostitutiva.

Risulta opportuno quindi in sede di predisposizione di Unico controllare tutte le ritenute subite e da scomputare dall'imposta sostitutiva.

IL CASO OPPOSTO - CONTRIBUENTE FORFETTARIO QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA

DOMANDA: Per errore, un soggetto forfettario non ha comunicato al professionista l'esonero della ritenuta d'acconto ed ha versato detta ritenuta per l'anno 2016. Qualora il soggetto forfettario presentasse il 770 e la CU ci sarebbero problemi?

RISPOSTA: Come noto, l'art. 1 c. 60 L. 190/2014 dispone che i contribuenti in regime forfettario "non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte" di cui al Dpr 600/73; in sostanza non sono considerati "sostituti d'imposta".

Tuttavia, laddove abbiano operato in caso contrario, si ritiene si pongano particolari problemi, in quanto la norma che li esonera dagli adempimenti dei sostituti d'imposta va vista come una norma di natura "agevolativa" (cui il contribuente può legittimamente sottrarsi, senza che ciò configuri un "comportamento concludente" per l'esclusione dal regime agevolato; si noti, infatti, che tale comportamento si profila solo in relazione agli adempimenti Iva - CM 17/2012 in relazione ai contribuenti minimi).

In tal senso, peraltro, pare doversi interpretare anche la CM 10/2016 p.to 4.2.1.:

*) sia laddove non impone un divieto ad operare le ritenute alla fonte da parte dei forfettari verso i percipienti (diventando, in tal modo, dei "sostituti d'imposta")

*) sia nella parte successiva in cui chiarisce che, laddove siano stati "assoggettati" a ritenuta (cioè nel caso speculare a quello del punto precedente) in quanto non hanno comunicato l'esonero da applicazione "passiva" della ritenuta, questa risulti comunque scomputabile dall'imposta sostitutiva (e non obbligatoriamente richiedibile a rimborso tramite un annullamento di fatto della applicazione della ritenuta).

In definitiva si ritiene che anche tali contribuenti possano inviare i mod. CU (telematicamente ed ai percipienti) e presentare ordinariamente il mod. 770.

Va da sé che in questo caso potranno omettere le informazioni relative ai sostituti d'imposta nel quadro RS del proprio modello Redditi 2017.

Per quanto attiene professionista non vi è dubbio che possa scomputare la ritenuta d'acconto subita.